

REPERTORIO N.36918

RACCOLTA N.19664

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre in Roma, nel mio studio, alle ore diciotto e minuti cinquanta. Avanti a me Dott. Tommaso Belli, Notaio in Roma, con studio in Via P.S. Mancini n.12, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- FRINOLLI PUZZILLI Fabrizio, nato a Roma il 23 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede legale, ove sotto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "AMKA ONLUS" che ha sede in Roma, Via Luigi Bodio n. 34, avente c.f. 97243920580.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della assemblea in seconda convocazione dei soci della predetta Associazione convocata ai sensi di legge e di statuto in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto alle norme del terzo settore come da legge.

Assume la presidenza della riunione il Comparente medesimo, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che sono presenti del Consiglio Direttivo oltre a sè medesimo Presidente il Consigliere Marco Davide Albanese in presenza ed in videoconferenza, la Consigliera Anna Valeri e Giulia del Bosco;

- è presente, in proprio e per delega che, riconosciuta regolare dal Presidente resterà conservata negli atti dell'associazione, nonchè in videoconferenza, un numero di associati tale da consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, e precisamente n. dieci soci come risulta dal Foglio di presenza che viene fatto firmare a cura del Presidente e che si allega sotto la lett. "A".

Dichiara quindi la presente riunione regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto, atta ed idonea a discutere e deliberare sul citato Ordine del Giorno.

Chiamato me Notaio a fungere da segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta e, dopo una esaustiva illustrazione in merito alla recente normativa in tema di riforma del terzo settore ed alla procedura amministrativa per l'iscrizione nel relativo Registro di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 e s.m.i., espone ai Consiglieri e ai soci le ragioni per cui si chiede di approvare l'argomento all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione, chiesti ed ottenuti ulteriori chiarimenti l'assemblea unanimemente approva il nuovo di Statuto con le modifiche esposte dal Presidente, che si allega, al presente atto sotto la lettera "B", e si dichiara favorevole alla iscrizione del Registro che sarà istituito ai sensi della normativa in tema di terzo settore, delegando il Presidente a compiere le relative formalità ed attribuendogli tutti i poteri per il compimento dell'intera procedura.

L'assemblea all'unanimità autorizza il Presidente ad apportare allo Statuto della Associazione ogni modifica che sarà ritenuta utile o necessaria per ottenere l'iscrizione

Registrato a Roma 3

il 02/11/2020

n. 21122 serie 1T

nell'apposito Registro, su richiesta dell'Ente Pubblico preposto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/217 e quindi in particolare l'esenzione da bollo e dell'Imposta di Registro.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al Comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti trentacinque.

Consta di due fogli, scritti parte da persona di mia fiducia e parte da me Notaio su quattro pagine e quanto della presente.

F.to: Fabrizio Frinolli Puzilli

" Tommaso Belli Notaio

ALLEGATO A ALL' ATTO N° 19684

Al RSCG

Foglio di presenza dei partecipanti dell'assemblea
della Associazione "AMKA ONLUS" con sede in Roma,
tenutasi in Roma, Via P.S. Mancini n.12, il giorno 27
ottobre 2020

SOCI

Mario Davide Albano

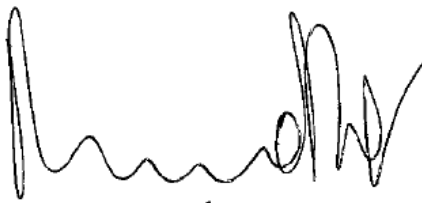
Alfredo Esposito

Luigi Di Noto

Noemi Moro

DELEGA PER
EUSABETTA FORTI
Noemi Moro

Alberto Foa


Eusabietta Forti



CONSIGLIO DIRETTIVO

Marco Davide L. Mousse
Felice. Giulio Piccoli

ALLEGATO "B" Alla RACC.19664

TITOLO I • Costituzione - Sede - Scopo e Durata

Art. 1 Costituzione - Sede - Durata

È costituita un'Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lgs 117/17, denominata "AMKA ODV". L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Attualmente l'Associazione ha Sede legale ed amministrativa in Roma. La Sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Roma e opera sul territorio nazionale e internazionale. Essa potrà inoltre istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Statuto - Efficacia - Interpretazione

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 Scopi

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. 117/17, lavorando per il miglioramento delle condizioni di vita di ciascun individuo e per promuovere processi per il superamento di povertà ed esclusione.

L'Associazione svolge attività di cooperazione internazionale, favorisce cambiamenti culturali, promuove interventi di sostegno orientati allo sviluppo sostenibile e ad un'economia solidale. Si adopera per la promozione di diritti umani, civili e sociali delle persone e delle comunità che vivono in contesti di povertà, disagio o ingiustizie sociali.

Le attività dell'Associazione si basano su interventi che partono dall'individuazione dei reali bisogni delle diverse comunità di riferimento con un approccio inclusivo e partecipativo, rispettando il principio di autodeterminazione dei popoli.

L'Associazione promuove la partecipazione attiva alla vita sociale quale valore di crescita personale, di cittadinanza attiva e di promozione solidaristica. Stimola la

partecipazione associativa di tutti i soci, volontari e cittadini che condividano gli stessi valori e possano contribuire alla mission. Si impegna nella promozione della cultura della solidarietà e nella comunicazione sociale. Lavora allo sviluppo di percorsi di formazione e crescita, basati sulla crescita valoriale e sulle esperienze di volontariato.

L'attività dell'Associazione deve essere guidata da principi di efficienza, efficacia, eticità, economicità e ne devono essere misurati l'impatto dell'azione a breve, medio e lungo termine.

Art. 4 Attività d'interesse generale

In particolare, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, ai sensi della lettera n) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi, di certificazione, svolte

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ai sensi della lettera o) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi della lettera r) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017; ai sensi della lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi

della lettera v) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la Banca del Tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lettera w) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi della lettera q) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa ai sensi della lettera l) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

L'Associazione pone attenzione particolare al settore della cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dell'assistenza sociale, pedagogica e socio-sanitaria, e ogni altra forma di assistenza e soccorso alle popolazioni che vivono in condizioni disagiate

o di emergenza.

In particolare si propone:

- di supportare donne e bambini nel superamento delle difficoltà di vita al fine di rispettare pari diritti a tutte le fasce della popolazione;
- di agire a difesa dell'ambiente anche attraverso specifici progetti di riforestazione, agricoltura sostenibile per assicurare una protezione dell'ambiente e la sovranità alimentare delle popolazioni di riferimento;
- di provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale;
- di impegnarsi nella sensibilizzazione della cultura della solidarietà anche mediante la promozione di esperienze di volontariato integrate da specifici corsi di formazione.
- di sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi d'intervento;
- di realizzare corsi di formazione e attività di promozione sociale per i cittadini;
- di promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo - anche nell'ambito scolastico - e tutte le iniziative volte agli scambi culturali tra l'Italia e i paesi coinvolti nella progettazione, rivolte soprattutto ai giovani;
- di sostenere programmi di informazione e comunicazione che

favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di sviluppo dei paesi d'intervento.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, quali, tra le altre, le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico della Associazione. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro individuazione.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di convenzioni con altre organizzazioni, società aventi scopi analoghi. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa, e potrà compiere qualsiasi operazione economico finanziaria mobiliare e immobiliare per migliore raggiungimento dei propri fini.

TITOLO II • STRUMENTI - PATRIMONIO

Art. 5 Strumenti

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle secondarie e strumentali, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite:

- acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili;
- contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di beni mobili e/o immobili, destinati allo svolgimento della propria attività;
- stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale, accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso altresì la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.

Art. 6 Patrimonio ed Entrate

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo patrimoniale appositamente costituito con delibera dell'Assemblea dei Soci qualora se ne rinvenga la

necessità;

- b. dai beni mobili ed immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di Bilancio;
- d. eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali destinati ad incremento del patrimonio.

In ogni caso i beni costituenti il Patrimonio dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci in quanto beni destinati al raggiungimento degli scopi sociali.

2) Le entrate sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi privati;
- c. contributi dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche;
- d. contributi effettuati con una specifica destinazione;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- g. doni, proventi di eventuali iniziative promozionali, sportive e culturali;
- h. proventi derivanti da iniziative editoriali realizzati dall'Associazione;
- i. da attività produttive e commerciali marginali;
- j. rimborsi derivanti da convenzioni;
- k. rendite di beni immobili o mobili pervenuti

all'organizzazione a qualunque titolo;

l. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;

m. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

n. ogni altro provento anche derivante dalle iniziative benefiche sociali.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti.

Ogni operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, è disposta con firma del Presidente o chi da lui delegate.

In ogni caso il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs.

177/17 e successive modificazioni e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III • Norme sul rapporto associativo

Art 7 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 Associati

L'Associazione prevede che il numero degli associati sia illimitato, ma, in ogni caso, non inferiore al minimo stabilito dalla Legge (non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV).

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per

cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I Soci dell'Associazione sono:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi versano la quota associativa annuale e hanno il diritto di voto.

Sono Soci ordinari le persone fisiche ammesse con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dai richiedenti di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione. Spetta al Consiglio Direttivo la valutazione e l'accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo potrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi su richiesta scritta dell'interessato.

I Soci ordinari versano la quota annuale e hanno diritto di voto.

Essere Soci comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

Ogni Socio ha diritto e dovere a partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad esercitare il suo diritto elettorale.

I Soci hanno diritto ad avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e, alla presenza del Rappresentante legale (o un suo delegato), di esaminare i Libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare integralmente le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad attenersi alle deliberazioni che saranno legalmente adottate dagli organi associativi ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione e deve essere annotato nel Libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i Libri sociali;

d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Gli associati hanno il dovere di:

a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta

almeno 3 (tre) mesi prima;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV • Norme sul Volontariato - Personale retribuito

Art. 12 Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.13 Delle persone retribuite

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO V • ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Presidente;
3. Consiglio Direttivo;
4. Presidente Onorario;
5. Organo di Controllo.

Art. 15 Assemblea del Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto (fondatori e ordinari) ed in regola con i pagamenti. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

1. stabilire le linee di indirizzo e verificare sulla loro attuazione;
2. l'approvazione del Bilancio annuale di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento operativo ed economico dell'Associazione;
3. l'approvazione del Bilancio Preventivo;
4. l'elezione del Presidente;
5. l'elezione del Presidente Onorario;
6. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
7. l'elezione dei membri dell'Organo di Controllo;
8. nominare il Revisore dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
9. l'approvazione degli indirizzi e dei programmi del

Consiglio Direttivo;

10. decidere su altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

11. stabilire l'importo della quota associativa annuale.

Le elezioni per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo avvengono con votazioni separate.

I candidati per le cariche di Presidente e Consigliere devono essere Soci con diritto di voto.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di veto dei Soci presenti.

I Compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

1. deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale;

2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità degli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 16 Convocazione

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:

- entro il 30 Novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo;

- entro il 30 Aprile per l'approvazione del Bilancio

Consuntivo di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere altresì convocata quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione deve avvenire tramite lettera semplice inviata anche per mail, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, agli aventi diritto e deve essere esposta nella Sede legale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la Sede legale dell'Associazione o altrove purchè entro il Territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di comunicazione.

L'Assemblea può riunirsi in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 Diritto di voto

Ogni Socio in regola con la quota annuale ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta ad altro Socio; ogni Socio può rappresentare al massimo due deleghe.

Art. 18 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Consigliere più anziano d'associatura.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere il dibattito assembleare, verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei Soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni assembleari viene redatto un Verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 19 Maggioranza per l'Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione di Bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità da e verso gli i membri del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno

diritto di voto.

Art. 20 Maggioranza per l'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e le delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci iscritti. In caso di Assemblea Straordinaria è ammessa una sola delega.

Art. 21 Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto una seconda volta per un massimo di 8 (otto) anni.

In casi eccezionali l'Assemblea può nominare per un terzo mandato di presidenza il Presidente uscente che ne abbia già conclusi due.

Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- nomina del Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- firma e rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca, decide l'ordine del giorno e presiede gli incontri del Consiglio Direttivo;

- firma degli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative.

Art. 22 Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento notificati, al Vice-presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti, o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ed eccezionalmente anche ad altri.

Art. 23 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo coordina, e da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti tra i Soci fondatori e ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono eleggibili massimo due volte per un totale di 8 (otto) anni. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria su proposta congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo uscente.

In caso di dimissione di un Consigliere, se il numero di Consiglieri in carica diviene inferiore a 3 (tre), si convoca l'Assemblea per rieleggere i Consiglieri mancanti.

In casi eccezionali l'Assemblea può presentare la candidatura

ad un terzo mandato al Consigliere uscente che ne abbia già conclusi due.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 24 Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta almeno 6 (sei) giorni prima del giorno dell'adunanza, mediante avviso spedito, anche per e-mail o fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo - e, ove necessario, anche all'Organo di Controllo. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio Direttivo si possano tenere in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto.

In tali condizioni il Consiglio Direttivo si ritiene avvenuto

nel luogo ove si trova il Presidente ed il Segretario da esso nominato, specificando nel verbale la modalità in cui è avvenuta la riunione, dei collegamenti e di come ognuno ha votato.

Art. 25 Compiti e Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza notificata, dal Vicepresidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del Bilancio di esercizio ed eventualmente del Bilancio Sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse realizzate dall'Organizzazione di Volontariato;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;

- predisporre, con la collaborazione dello staff, i documenti necessari al funzionamento dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti.

Ogni riunione sarà verbalizzata su apposito Libro redatto dal Segretario nominato dal Presidente e firmato da Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto vale la decisione alla quale vota il Presidente.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente di istituire, organizzare, coordinare i diversi comitati scientifici, commissioni di lavoro in cui articolare l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Sociale.

In assenza contemporanea di Presidente e Vicepresidente, il

Consiglio Direttivo non è valido. In caso di Contemporanea assenza prolungata e notificata del Presidente e Vicepresidente, l'attività ordinaria del Consiglio Direttivo viene coordinata dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 26 Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, particolarmente meritevole rispetto alla missione dell'Associazione. Il Presidente Onorario è custode e garante della trasparenza e della moralità dell'Associazione. Il Presidente Onorario affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione, è membro di diritto dell'Organo di Controllo.

Il Presidente Onorario rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rinnovabile.

Art. 27 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il numero dei componenti può essere da 3 a 11.

I compiti dell'Organo di Controllo sono:

- vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento, avvalendosi anche della relazione del Revisore dei Conti;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro di cui al D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni;
- attestare che il Bilancio Sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di Legge;
- contribuire alla definizione degli indicatori d'impatto, di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 28 Revisore dei Conti

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato al Revisore dei Conti in composizione di organo monocratico. Il Revisore dei Conti è membro di diritto dell'Organo di Controllo.

Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, deve essere dotato di adeguata professionalità e onorabilità, ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze della stessa sul Bilancio Consuntivo.

Art. 29 Esercizi Sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il Bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il Bilancio sarà presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni deve essere predisposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito internet della Associazione.

Titolo VI • I LIBRI SOCIALI

Art. 30 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VII • VARIE

Art. 31 Gratuità delle attività prestate

Le attività di tutti i soci dell'Associazione, nonché le cariche sociali, vengono svolte a titolo gratuito e non remunerate.

Art. 32 Regolamento del funzionamento dell'Associazione

Fatte salve le norme di legge e tutto quanto previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Art. 33 Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 34 Norme di rinvio

Nel silenzio del presente Statuto si rinvia a tutte le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute e alle disposizioni del D.Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

F.to: Fabrizio Frinolli Puzzilli

" Tommaso Belli Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGI-
NALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.82
DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 235 DEL
30 DICEMBRE 2010.